

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 novembre 2016 - n. 271 Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012*» convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei Commissari stessi;
- con d.l. 26 aprile 2012, n. 43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione - con modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2015;
- con legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione - con modificazioni - D.l. 19 giugno 2015, n. 78, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;
- con legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione - con modificazioni - del D.l. 30 dicembre 2015, n. 210, recante «*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*» è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*», con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state individuate le risorse economiche necessarie alla loro attuazione.

Richiamati:

- l'Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., assunto agli atti della Struttura Commissariale in data 11 novembre 2013 con protocollo n.C1.2013.002463, adottato dai Sindaci dei 47 Comuni colpiti dal sisma 2012 in esecuzione delle rispettive deliberazioni delle Giunte comunali, con il quale si conviene, previo conforme provvedimento dell'Autorità Commissariale ed in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, di destinare ed assegnare l'acquisendo nuovo personale ai soli comuni di: Felonica, Gonzaga,

Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Villa Poma, rinviando ad altro atto le modalità di dettaglio di detta assegnazione di personale ad ogni singolo comune, nonché le modalità di selezione delle risorse;

- la successiva Convenzione, assunta agli atti della Struttura Commissariale in data 14 novembre 2013 con protocollo n. C1.2013.002485, con la quale i suddetti 15 Comuni del cosiddetto «cratere» disponevano la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica, da acquisirsi ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del citato d.l. n. 95/2012, nonché le modalità di utilizzo delle graduatorie; individuando nel contempo il Comune di Gonzaga quale soggetto capofila della convenzione.

Dato atto del fatto che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n.32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6-sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n.55, «*Intesa ai sensi dell'art.6-sexies, comma 1, del decreto legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n.71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 4 dicembre 2014, n.75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n.100 «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;

il Commissario ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto altresì del contenuto dell'art.3-bis della LEGGE 7 agosto 2016, n. 160, «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*», il quale autorizza l'assunzione, da parte dei comuni colpiti dal sisma, di personale aggiuntivo con contratto di lavoro flessibile anche per gli anni 2017 e 2018, nei modi e nei termini di cui al succitato art.3-bis, comma 8°, del d.l. n. 95/2012, mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione.

Considerato il fatto che i suddetti Sindaci, a fronte del carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi esistente ed al fine di poter continuare ad usufruire del personale già assunto ed appositamente formato nella materia, hanno chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio di poter stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l. n. 81/2015.

Preso atto del parere all'uopo espresso dal Direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. DFP 0052815 P-4.17.1.7.4 del 12 ottobre 2016, nel quale si afferma che «*non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustificano l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione*» contenuta nell'art.

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

19 del citato d.l. n. 81/2015 e che conseguentemente i Comuni in argomento possono stipulare «un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, ... presso la direzione territoriale de/lavoro competente per territorio».

Acquisito agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n. C1.2016.0006322 del 22 novembre 2016, il nuovo Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte comunali, finalizzato alla definizione della destinazione di 26 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D, posizione economica D1, di cui al comma 2°, dell'art. 3-bis del d.l. n. 113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art.3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni sottoscrittori definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per gli anni 2017 e 2018.

Confermata la congruità dei contenuti dell'Accordo di cui sopra, nello specifico in merito alla quantificazione ed ai criteri di assegnazione di detto personale aggiuntivo, alle modalità di assunzione, di impiego, di distribuzione, assegnazione e gestione dello stesso, nonché per le stime dei relativi costi relativi e per la definizione delle modalità di erogazione dei servizi a supporto dei Comuni non direttamente destinatari delle risorse.

Rilevato che il suddetto Accordo prevede un fabbisogno totale di 26 unità di personale integrativo, per una spesa stimata complessiva di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), suddivisi equamente nelle due annualità 2017 e 2018 (*considerati il valore mensile delle remunerazioni lorde del personale inquadrato in categoria D, posizione economica D1, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali*).

Verificata la disponibilità delle somme necessarie a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere intesa al nuovo Accordo adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» ed ai relativi contenuti, nonché di poter provvedere al finanziamento della spesa per la remunerazione del succitato personale integrativo, assunto a tempo determinato per le annualità 2017 e 2018, quantificata in complessivi € 2.000.000,00.

Acquisiti i pareri favorevoli del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella seduta del 6 ottobre 2016 e del Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2016.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di esprimere intesa al nuovo Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte comunali, finalizzato alla definizione della destinazione di 26 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D, posizione economica D1, di cui al comma 2°, dell'art.3-bis del d.l. n. 113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art.3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni sottoscrittori definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per gli anni 2017 e 2018, allegato alla presente ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere al finanziamento della spesa per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato di cui al precedente punto 1., quantificata in complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00), suddivisi equamente nelle due annualità 2017 e 2018 di vigenza dell'Accordo (*considerati il valore mensile delle remunerazioni lorde del personale inquadrato in categoria D, posizione economica D1, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali*), a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

3. di incaricare il Soggetto Attuatore di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia delle autorizzazioni della Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio alla stipula degli ulteriori contratti a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l. n. 81/2015, nonché dei restanti nuovi contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al rimborso periodico ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 26 risorse di personale aggiuntivo;

4. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

_____ . _____

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la definizione della destinazione di 26 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D posizione economica D1 di cui al comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016 e ai commi 8 e 9 dell'art. 3-bis del DL 95/2012 e s.m.i., in riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del DL 74/2012.

Tra

Comune di Felonica, rappresentato da Annalisa Bazzi in qualità di Sindaco;
Comune di Gonzaga, rappresentato da Claudio Terzi in qualità di Sindaco;
Comune di Magnacavallo, rappresentato da Arnaldo Marchetti in qualità di Sindaco;
Comune di Moglia, rappresentato da Simona Maretta in qualità di Sindaco;
Comune di Motteggiana, rappresentato da Fabrizio Nosari in qualità di Sindaco;
Comune di Pegognaga, rappresentato da Dimitri Melli in qualità di Sindaco;
Comune di Quingentole, rappresentato da Anna Maria Caleffi in qualità di Sindaco;
Comune di Quistello, rappresentato da Luca Malavasi in qualità di Sindaco;
Comune di San Benedetto Po, rappresentato da Roberto Lasagna in qualità di Sindaco;
Comune di San Giacomo delle Segnate, rappresentato da Giuseppe Brandani in qualità di Sindaco;
Comune di San Giovanni del Dosso, rappresentato da Angela Zibordi in qualità di Sindaco;
Comune di Schivenoglia, rappresentato da Federica Stolfinati in qualità di Sindaco;
Comune di Sermide, rappresentato da Paolo Calzolari in qualità di Sindaco;
Comune di Villa Poma, rappresentato da Alberto Borsari in qualità di Sindaco;

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 - articolo 3 bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, nel comma 8 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^a agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis;
- la legge 26 febbraio 2016 n. 21 di conversione, con modificazioni, del DL 210/2015 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2018;
- il comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016 stabilisce che, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012. Agli oneri derivanti dal citato comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione,

senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al DL 74/2012;

DATO ATTO CHE

fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane. L'accordo stabilisce che le risorse finanziarie, di cui all'art. 6-sexies del DL 43/2013 convertito in L.71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate ai Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma sottoscrittori del presente accordo;

DATO ATTO CHE

l'ammontare complessivo delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa così come stabilito dal comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016;

PRESO ATTO CHE

gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo e l'attività di gestione dell'emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai Comuni l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi i quali, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono progressivamente aumentati in numero e settore di intervento;

CONSIDERATO CHE

i comuni sottoscrittori del presente accordo hanno stipulato una convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, individuando come comune capofila il Comune di Gonzaga

RITENUTO CHE

tale convenzione rimandava a successivi accordi la definizione dei criteri di assegnazione del personale e le modalità di loro gestione;

DATO ATTO CHE

nel settembre 2013 sono state avviate dal Comune di Gonzaga, in qualità di Comune capofila, per conto degli altri Comuni sottoscrittori del presente accordo, procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici – cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali) e di istruttori direttivi amministrativi – cat. D posizione economia D1 (CCNL dipendenti enti locali);

PRESO ATTO CHE

a seguito delle dimissioni di un Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Gonzaga e tenuto conto dell'esaurimento della graduatoria formata nel 2013, il Comune interessato ha provveduto ad indire selezione pubblica per la formazione di una nuova graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Tecnico da destinare alle pratiche Sisma, la cui graduatoria è stata pubblicata in data 22/04/2016.

RISCONTRATO CHE

con nota protocollo 52815 P-4.17.1.7.4 del 12.10.2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica afferma che "non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustifichino l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione" contenuta

nell'art.19 del DL 81/2015 la quale prevede la possibilità di stipulare, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dallo stesso articolo;

RISCONTRATO CHE

in alcune recenti riunioni del Gruppo di Lavoro tecnico ristretto, attraverso l'analisi della documentazione fornita da Struttura Commissariale sullo stato delle istruttorie delle domande di contributo, è stato realizzato un monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo volto a comprendere le necessità dei Comuni in termini di professionalità, profili, specializzazioni, numero di unità di personale aggiuntivo necessario per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione;

CONSIDERATO CHE

in tale situazione, al fine di consentire una più rapida evasione degli adempimenti connessi alla ricostruzione pubblica e privata post-sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, risulta necessario confermare le posizioni per istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo categoria D posizione economica D1 a tempo determinato;

CONSIDERATO CHE

le attività cui dovranno essere destinate le risorse di personale a tempo determinato assunto con contratti di lavoro flessibile sono principalmente quelle inerenti all'evasione di pratiche connesse alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione, alla trattazione delle richieste di contribuzione attraverso la piattaforma MUTA e alle conseguenti pratiche edilizie, alle verifiche degli stati di avanzamento lavori e all'autorizzazione dei pagamenti, alle pratiche edilizie connesse al ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive, alla realizzazione di interventi di ripristino e/o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dal sisma;

VALUTATO CHE

si ritiene necessario prevedere efficaci criteri per l'attribuzione del personale e, quindi, delle risorse necessarie al loro finanziamento fra i Comuni sottoscrittori del presente accordo affinché essi siano in grado di affrontare differenti fabbisogni d'intervento correlati a differenziati effetti distruttivi prodotti dal sisma;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 consente il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione, con i seguenti limiti: euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000,00 per l'anno 2014; euro 25.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000,00 per l'anno 2016;
- l'applicazione di quanto disposto all'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il DL 43/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede l'assegnazione del 95% delle risorse all'Emilia Romagna, il 4% alla Lombardia e l'1% al Veneto (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012);
- in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come limite massimo, a euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2015 ed euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2016;

- nelle recenti sedute del Gruppo di Lavoro tecnico ristretto l'Autorità Commissariale si è impegnata a garantire, con fondi nella disponibilità del Commissario Delegato, la copertura finanziaria dei contratti per le annualità 2017 e 2018 ai sensi del comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA I COMUNI DI

Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma.

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA

ART. 1 – Finalità, oggetto e durata

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda la quantificazione e i criteri di assegnazione delle 26 risorse di personale integrativo assunto con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato e le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo;
3. Il personale di cui al comma precedente sarà assunto dai singoli comuni utilizzatori con contratti di lavoro flessibile, fino al 31/12/2018 e nei periodi successivi ove permangano le condizioni di cui in premessa.
4. La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2018.

Art. 2 – Impiego del personale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
 - b) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
 - c) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle ricostruzioni di immobili utilizzati per le attività produttive;
 - d) Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
 - e) Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
 - f) Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
 - g) Informazione e assistenza al pubblico;
 - h) Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
 - i) Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento.

Art. 3 – Distribuzione del personale

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di individuare alcuni fattori per dimensionare la ripartizione delle 26 risorse di personale integrativo per gli anni 2017 e 2018:
 - a) numero complessivo di RCR in istruttoria (dato al 30 luglio 2016);
 - b) numero complessivo di RCR istruite (dato al 30 luglio 2016).
2. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, le 26 risorse di personale integrativo assunto a tempo determinato è così distribuito:
 - a) Moglia: n. 6 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttore direttivo amministrativo – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - b) Gonzaga: n. 3 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttori direttivi amministrativi – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - c) Quistello: n. 3 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttore direttivo amministrativo – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - d) S. Benedetto Po: n. 1 istruttore direttivo tecnico – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - e) Pegognaga, Motteggiana: n. 1 istruttore direttivo tecnico – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - f) Poggio Rusco, Felonica, Magnacavallo, Sermide, Villa Poma: n. 3 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - g) S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia: n. 5 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttore direttivo amministrativo – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
3. I comuni citati nei punti e) f) e g) gestiscono in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto da una Convenzione allo scopo stipulata.
4. I singoli comuni o il Comune capofila, nell'ambito di una convenzione, utilizzatori del personale procederanno alla rendicontazione delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale.
5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni, sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente e la Regione Lombardia in relazione alle attività previste dalla convenzione.

Art. 4 – Assegnazione e gestione del personale

1. Individuato il soggetto con cui sottoscrivere il contratto di lavoro, ogni rapporto gestionale e giuridico successivo con tale dipendente è di esclusiva competenza dell'ente con cui viene sottoscritto il contratto di lavoro.

Art. 5 – Spese previste per l'assunzione di personale a tempo determinato

1. Le spese complessive previste per la remunerazione delle 26 risorse di personale integrativo assunto a tempo determinato ammontano a:
 - a) Annualità 2017: limite massimo € 1.000.000,00 (unmilione/00), compreso rateo tredicesima;
 - b) Annualità 2018: limite massimo € 1.000.000,00 (unmilione/00), compreso rateo tredicesima;
2. Le stime riguardanti le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato sono state elaborate considerando il valore mensile della remunerazione lorda del personale inquadrato nella cat. D, posizione economica D1, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CCNL dipendenti enti locali.

Art. 6 – Attività di supporto ai comuni non assegnatari di risorse umane e finanziarie

1. I Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito dall'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegnano a erogare servizi di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane e finanziarie, riguardanti le pratiche di concessione di ricostruzione.
2. Le relazioni fra gli enti sottoscrittori del presente accordo individuati per fornire servizi di supporto tecnico e istruttorio e i comuni destinatari dei servizi sono le seguenti:

Comuni fornitori di servizi	Comuni destinatari dei servizi
Moglia	Mantova, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Villimpenta, Bagnolo san vito, Roncoferraro, Castel d'Ario, Castelbelforte, Porto mantovano, Rodigo
Gonzaga	Borgoforte, Dosolo, Pomponesco, Suzzara, Virgilio, Commessaggio, Sabbioneta, Viadana, Castellucchio, Curtatone, Marcaria,
Quistello	Ostiglia, Pieve di Coriano, Revere, Serravalle a Po, Sustinente, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po

3. Le attività di supporto consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e saranno esplicate attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico;
4. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Gonzaga, li **11 NOV. 2016**

Letto, confermato e sottoscritto

F.to

Il Sindaco di FELONICA

Il Sindaco di GONZAGA

Il Sindaco di MAGNACAVALLO

Il Sindaco di MOGLIA

Il Sindaco di MOTTEGGIANA

X Il Sindaco di PEGOGNAGA

Il Sindaco di POGGIO RUSCO

Il Sindaco di QUINGENTOLE

Il Sindaco di QUISTELLO

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA

Il Sindaco di SERMIDE

Il Sindaco di VILLA POMA

[Handwritten signatures and official seals of the municipalities listed above. The seals include: Comune di Peggognaga (MN), Comune di Quingentole (Mantova), Comune di Segnate (1997), Comune di San Giovanni del Dosso, and Comune di Schivenoglia (1954).]